



Prot. n. 078

Napoli, 07 giugno 2022

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

- Sede -

Interrogazione a risposta scritta**Oggetto: ultima sentenza del T.A.R. e gestione dello stadio A. Collana di Napoli.**

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) il complesso sportivo Polifunzionale "Arturo Collana", di proprietà della Regione Campania, è uno degli impianti storici della città di Napoli ed è l'unico impianto sportivo pubblico presente sul territorio della V Municipalità, Vomero-Arenella;
- b) l'impianto è stato gestito per anni dal Comune di Napoli in virtù di un comodato d'uso gratuito, stipulato in data 09/04/2008, scaduto nel 2014 e più volte rinnovato (da ultimo con DD n. 411 del 17/12/2014), generando un annoso contenzioso con la Regione in ordine alle responsabilità relative alla gestione e alla manutenzione della struttura;
- c) in data 23/07/2018, e all'esito di una lunga vertenza giudiziaria culminata con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1750/2018, è stato stipulato il contratto di affidamento della concessione per la gestione dello stadio alla società Giano SSD s.r.l.;

considerato che:

- a) al fine di risolvere le numerose e persistenti criticità emerse in relazione alla gestione delle attività riferite alla convenzione, la Giunta regionale, con DGR n. 454 del 3 agosto 2020, ha demandato al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario *ad acta* con compiti di verifica sulla legittimità e correttezza dei contenuti dell'accordo aggiuntivo del giorno 11.01.2019 nonché dell'esecuzione del contratto da parte del concessionario e di attivazione di ogni rimedio idoneo a tutelare la sfera giuridico-patrimoniale dell'Ente;
- b) in attuazione della citata delibera, con Decreto n. 122 del 19/08/2020, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina del commissario, in seguito prorogata con successivi atti;



- c) in data 14/05/2021, il commissario *ad acta* ha notificato al concessionario Giano SSD s.r.l., con nota prot. 2021-27 /COLLANA/ CA, il decreto di decadenza dalla concessione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 17/05/2021, con intimazione di rilascio dell'immobile alla data del 5 giugno u.s.;
- d) in data 1° giugno 2021 è stata sottoscritta tra la Regione e l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) apposita convenzione finalizzata a realizzare una gestione dello stadio in grado di garantire il pieno perseguimento dell'interesse pubblico e l'accesso alla pratica sportiva da parte della collettività insediata sul territorio, con particolare riferimento alle fasce meno abbienti;

rilevato che:

- a) con ricorso numero di registro generale 2393 del 2021, la società Giano SSD impugnava il decreto di decadenza della concessione, facendo istanza di misura cautelare, accolta con decreto del TAR Napoli n. 1055 del 5 giugno 2021 con contestuale fissazione della Camera di Consiglio per il successivo 30 giugno;
- b) l'udienza del 30 giugno è risultata cancellata dal ruolo, con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento cautelare precedentemente emesso;
- c) con ordinanza n° 1756/2021 pubblicata in data 15.10.2021 la VII Sez. del TAR Napoli, nel giudizio R.G.2393-2021, accoglieva la richiesta cautelare della società Giano fissando l'udienza pubblica alla data del 16 marzo 2022;
- d) i giudici consentivano alla ricorrente Giano la prosecuzione delle attività nello Stadio Collana in attesa del sopradetto giudizio di merito, imponendo tuttavia alcune condizioni imprescindibili ed inderogabili e nello specifico: *“resta fermo che l'accesso agli impianti da parte del pubblico potrà essere consentito soltanto a condizione che vengano rispettate tutte le vigenti norme in materia di sicurezza - in particolare antincendio - e igiene, e che siano accese, valide ed efficaci le polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, previste dalla convenzione”*;

rilevato, altresì, che, a seguito della l'udienza pubblica del 16 marzo 2022, con ordinanza n. 3477/2022 pubblicata in data 23/05/2022, la VII Sez. del TAR Napoli, sul ricorso suddetto, si è pronunciata definitivamente respingendo il ricorso della Giano, che pertanto, pur a supporre impugnazioni, un percorso di verità ed approfondimento almeno nei confronti del concessionario sembra essersi consolidato.

**Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. della legittimità e correttezza dei contenuti dell'accordo aggiuntivo del giorno 11.01.2019 e del procedimento istruttorio che ha condotto



- all'integrazione della convenzione del 23.07.2018 di cui al commissariamento della Direzione generale per le risorse strumentali della regione Campania, chiarendo se si sia trattato o meno di una libera iniziativa del direttore generale;
2. se ancora alla data odierna l'Ente Regionale continua a sostenere le spese di guardiania ed utenza in favore del concessionario ed a quale titolo;
 3. delle conseguenti iniziative amministrative e giudiziarie, anche interne agli uffici regionali, conseguenti alle attività di verifica ed accertamento espletate dal commissario straordinario e dalla commissione ispettiva;
 4. delle conseguenti iniziative amministrative e giudiziarie anche volte a sanare tutti i danni arrecati all'erario pubblico in ragione dell'accordo aggiuntivo;
 5. della quantificazione di quanto sin qui versato dal concessionario all'erario pubblico e delle attività dallo stesso poste in essere in adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione;
 6. della verifica del rispetto da parte del concessionario di *tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, rilevate in violazione come da Decreto Commissariale - con particolare riferimento alle norme antincendio e igiene, alla luce di quanto era stato accertato dai vigili del fuoco, come da indicazioni del tribunale amministrativo regionale;*
 7. della verifica che l'attività sin qui espletata sia avvenuta *a seguito dell'accensione di valide ed efficaci polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, previste dalla convenzione come da indicazioni del tribunale amministrativo regionale;*
 8. della più generale verifica di conformità urbanistica delle opere realizzate dalla Giano e dell'eventuale esigenza di opere di ripristino e messa in sicurezza da porre a carico esclusivo del concessionario;
 9. della sussistenza di eventuali debiti a carico del concessionario e quindi della Regione Campania per le opere oggetto di affidamento senza procedura di evidenza pubblica;
 10. delle iniziative amministrative e giudiziarie che si stanno approntando per l'immediato recupero della struttura sportiva da parte della Regione e per il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'illegittima condotta tanto grave da aver comportato la decadenza dalla concessione;
 11. più in generale, di uno specifico crono-programma di azioni che si intende porre in essere per mettere a disposizione delle associazioni sportive e della comunità lo stadio collana.

Maria Muscarà
